

COMUNE DI MONTEBUONO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26	DATA 03/08/2019	1) OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58”.
-------	-----------------	--

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 13.22 nell'Aula Consiliare, in seduta pubblica straordinaria; alla prima convocazione per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
MORGANTI FAUSTO	X	
SILVESTRI MONICA	X	
RUGGERI SILVIA	X	
GALLUZZI MASSIMO	X	
ROCCONI DARIO		X
SASSI RODOLFO ERMENEGILDO	X	
CARAFFA MARIO	X	
URSINI GIULIO CESARE	X	
CACCIANI NICOLA		X
PORCHETTI CESARE	X	

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor MORGANTI FAUSTO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa De Alfieri Manuela

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno introduce la discussione ricordando all'assemblea che occorre approvare il regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e relaziona in merito;

Terminata la sua relazione chiede ai consiglieri di intervenire, ma nessuno interviene;
Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 8
Consiglieri votanti	n. 8
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti espressi	n. 8
di cui voti favorevoli	n. 8 e contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

I voti vengono espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la disposizione contenuta nell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

Tenuto conto la suddetta disposizione prevede la facoltà per il Comune di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezioni di segnalazioni certificate di inizio attività – siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

Considerato che la ratio della legge è quindi quella di non consentire che soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;

Preso atto che la disciplina impone una "attività" dei Comuni in termini di verifica della regolarità del pagamento e quindi comporta anche un aggravio di attività amministrativa ma questa spinta propulsiva avviata già dal legislatore, rappresenta senz'altro una buona pratica da porre in essere per investire la rotta della sofferenza finanziaria in cui giacciono molti enti;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi, ai sensi dell'art.49 1^ c. e successive modifiche ed integrazioni del TUEL ed in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione;

SENTITA la proposta del Presidente/Relatore;

Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 8
Consiglieri votanti	n. 8
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti espressi	n. 8
di cui voti favorevoli	n. 8 e contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti;


Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) di accogliere i pareri indicati in premessa ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 8 e astenuti 0.

-----fine testo-----

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL TUEL

- RESPONSABILI SERVIZIO** - parere favorevole  Castellina Marina
- parere favorevole  Pace Angelo
 - parere favorevole  Dott.ssa De Alfieri Manuela

COMUNE DI MONTEBUONO

Provincia di RIETI

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione,¹.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 12,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta

pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio SUAP E TECNICO preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio SUAP E TECNICO, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile un elenco aggiornato, l'ufficio SUAP o TECNICO provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP O TECNICO.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

COMUNE DI MONTEBUONO
PROVINCIA DI RIETI

Il Segretario
Dott.ssa Manuela De Alfieri

Il Presidente
Sig. Morganti Fausto

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 9 SET, 2019
ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1^ C del Testo Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

Montebuono li 9 SET, 2019 IL MESSO COM.LE (Sig.ra Pierangeli Antonella)

Vista l'attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è affissa
all'Albo Pretorio.

Montebuono li 9 SET, 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

- per dichiarazione di immediata eseguibilità;
 per decorrenza del termine di giorni 10 di pubblicazione

Montebuono li 9 SET, 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Montebuono li 9 SET, 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela De Alfieri